

Novità normative su End of Waste e operatività dell'Agenzia in tema di controlli

Giovedì 10 novembre 2022 ore 10:00

Laura Catalano - Lorenza Bevilacqua - Marzio Viola
ARPA FVG



REALIZZATO DA:



Novità normative su End of Waste e operatività dell'ARPA FVG in tema di controlli

Lorenza Bevilacqua - Laura Catalano – Marzio Viola

dott.ssa Lorenza Bevilacqua (lorenza.bevilacqua@arpa.fvg.it)

ARPA FVG Osservatorio regionale rifiuti, dei sottoprodotti e dei flussi di materiali

Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

dott.ssa Laura Catalano (laura.catalano@arpa.fvg.it)

ARPA FVG SOC Pressioni sull'ambiente

Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

dott. Marzio Viola (marzio.viola@arpa.fvg.it)

ARPA FVG SOS Dipartimento di Trieste

Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti

Mediateca Ambiente è un progetto nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra Arpa FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) e il Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto vede l'Arpa FVG impegnata sul piano scientifico ed educativo e le mediateche su quello della comunicazione e cultura dell'audiovisivo.

Nel sito (<http://www.mediatecambiente.it/>) sono descritti e raccolti tutti i progetti svolti negli ultimi anni e i progetti in corso.

Filmato: «MICRO – L'incredibile viaggio di 3 rifiuti»

<https://vimeo.com/283405471>

TEST CONOSCITIVO 1

Qual è la definizione di rifiuto secondo il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.?

1. Qualsiasi scarto di produzione da attività artigianale e industriale o da attività di ufficio e commerciale
2. Qualsiasi sostanza od oggetto abbandonata su suolo pubblico
3. **Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**

Quale dei seguenti trattamenti non appartiene alla gestione dei rifiuti?

1. Preparazione per il Riutilizzo
2. **Riutilizzo**
3. Riciclaggio
4. Recupero

Un rifiuto cessa di essere tale

1. quando viene ceduto a terzi per il suo recupero
2. quando ad esso viene attribuito un valore economico
3. **a seguito di operazioni di recupero presso un impianto dedicato**

Il nostro codice ambientale già da molti anni segue un modello di economia circolare

Prevenzione

(art. 180 D.Lgs. 152/06)

Preparazione per il riutilizzo

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

Riciclaggio e recupero di altro tipo

(art. 181 D.Lgs. 152/06)

Smaltimento

(art. 182 D.Lgs. 152/06)





End of Waste: **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

- idoneità a sostituire dal punto di vista tecnico e prestazionale il prodotto,
- esistenza di un mercato stabile e a lungo termine
- impiego che non causi danni all'ambiente e/o all'uomo (*in misura superiore a quelli che causerebbe il prodotto*).

REGOLAMENTI COMUNITARI

- ❖ Regolamento del Consiglio UE 333/2011/UE : **rottami metallici** (ferro, acciaio, alluminio)
- ❖ Regolamento della Commissione UE 1179/2012/UE : **rottami di vetro**
- ❖ Regolamento della Commissione UE 715/2013/UE: **rottami di rame**

DECRETI MINISTERIALI

- ❖ DM 14/02/2013 n. 22 relativo ai **combustibili solidi secondari (CSS)**
- ❖ DM 28/03/2018 n. 69 relativo al **conglomerato bituminoso**
- ❖ DM 15/05/2019 n. 62 relativo ai **prodotti assorbenti per la persona (PaP)**
- ❖ DM 31/03/2020 n. 78 relativo alla **gomma vulcanizzata da Pfu**
- ❖ DM 22/09/2020 n. 188 relativo alla **carta e cartone**

e recentemente.....

❖ DM 27/09/2022 n.152 relativo agli inerti

“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

G.U. Serie Generale n. 246 del 20/10/2022



SOMMARIO	
<p>LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI</p> <p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 27 settembre 2022, n. 152.</p> <p>Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (22A05015)..... Pag. 20</p>	<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 13 settembre 2022.</p> <p>Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai conti del Credito del Tesoro e del Valore a Servire dei conti italiani di credito, per gli anni 2018-2022. Modifica dei criteri di utilizzazione. (22A05014)..... Pag. 23</p> <p>Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile</p> <p>DECRETO 15 luglio 2022.</p> <p>Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone o inerenti nel movimento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ed alimentazione alternativa e a proporzioni. (22A05013)..... Pag. 24</p>

Quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5/02/1998 e s.m.i., DM 161/2002 e DM 269/2005.

Filmato: dott.ssa Lorenza Bevilacqua

L'ISTRUTTORIA TECNICA PER GLI IMPIANTI CHE PRODUCONO EOW «CASO PER CASO»

Art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.Lgs. 152/06) : «*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e ~~la preparazione per il riutilizzo~~, e soddisfa i criteri specifici,...*» da adottare nel rispetto delle **condizioni**:

CONDIZIONI, art. 184-ter comma 1

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per la sostanza o l'oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute

I criteri per soddisfare le precedenti condizioni sono adottati:


1. in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (**comma 2**)

2. nell'ambito delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/06, rilasciate o rinnovate nel rispetto delle **condizioni** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (riprese al comma 1 dell'art. 184-ter) e sulla base di **criteri dettagliati (a, b, c, d, e)** definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi, previo parere obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente – (**comma 3**)
«CASO PER CASO»



DM 05/02/98: MPS ❌





TUTTI i casi ricompresi tra le disposizioni di cui ai DM 05/02/98, DM 161/2002 e DM 269/2005 non rientranti nelle procedure semplificate (art. 214, 216 D.Lgs. 152/06) ma nei procedimenti AIA o AUA

DM 15/07/2022 (in attesa di pubblicazione)



CRITERI dettagliati, art. 184-ter comma 3

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero**
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;**
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;**
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;**
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.**



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
 DELLA DISCIPLINA END OF WASTE
 DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER
 DEL D.LGS. 152/2006.
 REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22




LINEE GUIDA
 SNPA 141 2022

Abstract

Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, "un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente." Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione del Sistema sul territorio nazionale.

4	CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO	11
4.1	APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO EOW CASO PER CASO.....	23
4.2	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI.....	27
4.3	ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER	27



La LG essendo il riferimento tecnico per le Agenzia per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante, diventa anche il riferimento per lo sviluppo dei contenuti della relazione tecnica che deve accompagnare una istanza di rilascio o rinnovo di un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti che prevede attività di recupero con produzione di End of Waste «caso per caso»

Verifica conformità CONDIZIONI di cui al comma 1, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22) ... Esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante	
a)	... fornire maggiori informazioni sull'uso specifico della sostanza recuperata (variante)
b)	... fornire maggiori informazioni sul mercato attuale, precisando se esistono già degli intenti di accordi commerciali con potenziali utilizzatori, se si è a conoscenza di altri produttori di tale End of Waste che hanno già un mercato, ...; è necessario inoltre fare un approfondimento in merito alla necessità o meno di effettuare la registrazione REACH (variante)
c)	...il Proponente definisce come End Of Waste i beni prodotti, senza nessun riferimento giuridico a supporto della valutazione effettuata al fine di attribuire al processo di recupero tale qualifica (End of Waste) (nuovo impianto)
d)	... dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: la valutazione di tali impatti può essere effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator) (nuovo impianto)

	Verifica conformità CRITERI di cui al comma 3, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22)... esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante
a)	... prevedere verifiche documentali ed in ingresso, affinché si garantisca l'assenza tra i rifiuti in ingresso di rifiuti contenenti contaminanti quali mercurio, gas da circuiti frigoriferi, PCB, (nuovo impianto)
b)	... identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, descrizione dei macchinari, delle operazioni e delle lavorazioni alle quali si prevede di sottoporli, identificazione delle aree di deposito dell'End of Waste in attesa dei risultati analitici e/o merceologici per il rilascio della dichiarazione di conformità e degli End of Waste per i quali è stata già rilasciata la dichiarazione di conformità, (Variante)
c)	... si rimanda agli esempio di cui alle condizioni c) e d)

Verifica conformità **CRITERI** di cui al comma 3, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22)... esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante

- d) ... si legge che in riferimento al criterio di dettaglio d) del comma 3 dell'art. 184-ter la ditta già applica un sistema di controllo conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015: a riguardo si evidenzia che informazioni sul processi End of Waste devono essere rilevabili dalla relativa documentazione di sistema che deve comprendere quindi i controlli sui rifiuti in ingresso, i processi di trattamento, la definizione dei lotti degli End of Waste ed i controlli su questi ultimi in uscita ... Qualora il sistema di gestione in essere sia incompleto rispetto a quanto sopra descritto e ancor meglio precisato nelle LG SNPA n. 41/2022, dovrà essere integrato.
- (rinnovo)**
- ... risulta poco chiara la definizione di lotto ...: il lotto deve essere sempre generato da tipologie di rifiuti omogenee e da condizioni operative uniformi e la sua definizione può essere temporale (in questo caso deve essere definito dal Richiedente un limite massimo temporale per la sua genesi) o quantitativa (il Richiedente deve indicare le dimensioni massime del lotto in peso)... **(rinnovo)**

Verifica conformità **CRITERI** di cui al comma 3, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22)... esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante

- e) ... la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore e pertanto deve essere prevista per ogni lotto, prima del suo utilizzo finale, tale dichiarazione (di cui è opportuno allegare un format di modello) attesta la conformità del lotto stesso alle specifiche norme tecniche riferimento. **(nuovo impianto)**
- ...nella dichiarazione di conformità (da redigersi come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere precisata la conformità del materiale recuperato non riferendosi genericamente all'atto autorizzativo ma alla norma tecnica di settore; accanto al riferimento del numero del lotto va inserita l'informazione relativa alla sua quantificazione; per quanto concerne la documentazione da allegare, se presenti, si ricordano i rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari. **(nuovo impianto)**

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 05/02/98 e ai regolamenti di cui ai DM 161/02 e 269/05

Criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

Tabella 4.3 LLGG SNPA 41/2022- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso

- **si individuano nove diverse casistiche nelle quali i DM sopra citati sono riferimenti tecnici per l'End Of Waste «caso per caso» e si trattano gli approfondimenti necessari affinché vi sia l'esaustiva integrazione delle informazioni ai fini di una completa corrispondenza ai criteri di cui all'art. 184 ter comma 3**

Filmato: «MICRO2 – Alla ricerca della bottiglia perduta»

<https://vimeo.com/412617198>

Le Linee guida SNPA sono applicate agli impianti autorizzati ***ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e del Titolo III bis della Parte II del D.lgs. 152/06 (AIA)***, che, in mancanza di criteri specifici disciplinati da regolamenti europei o decreti ministeriali, sono autorizzati ***«caso per caso»***.



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22



Revisione 1 LG 41/2022

LINEE GUIDA
SNPA 141/2022

Controllo preventivo e controllo successivo: entrambi ugualmente importanti!



Il contesto amministrativo in cui nascono le autorizzazioni è fondato sulla verifica della bontà di un'ipotesi progettuale (controllo preventivo) a cui segue il controllo successivo per l'accertamento della conformità tra stato di fatto e autorizzazione.

OBIETTIVO DELLA LG:

fornire elementi utili alla **realizzazione di un sistema condiviso e omogeneo** per:

- **la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere «EoW caso per caso»;**
- **la pianificazione ed esecuzione delle ispezioni** nei processi di recupero o riciclaggio dei rifiuti da cui si ottengono materiali che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter.




LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA END OF WASTE
DI CUI ALL'ART 184 TER COMMA 3 TER
DEL D.LGS. 152/2006.
REVISIONE GENNAIO 2022
Da Roma 94 Dadoop e SM - A. Scavini di 20.10.2021 con la 946/21



Linee Guida
152/2006 - art. 184 ter

realizzazione di un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni



standardizzazione dei procedimenti istruttori (analisi tecnica fondata su criteri comuni a livello nazionale) e della predisposizione del parere obbligatorio e vincolante

Perché il coordinamento di ISPRA?

Art. 184 ter, comma 3 ter

per assicurare **l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli** sul territorio nazionale, si applica l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 6 della L. 132/2016.



L. 132/2016

Art. 4 comma 4: ISPRA adotta, con il concorso delle Agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controlli ecc...

Art. 6: indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA ➡ omogeneità delle attività del Sistema nazionale.


Ma il coordinamento di ISPRA non si limita agli impianti «EoW caso per caso» ovvero gli impianti di cui all'art. 184 ter, comma 3 ter

CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - TRIENNIO luglio 2019 - giugno 2022

ispezioni su impianti di gestione dei rifiuti (**regime semplificato, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso**)

CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - TRIENNIO luglio 2022 - giugno 2025

(sono compresi anche gli impianti in regime ordinario)



programmazione coordinata dei controlli sulla base della distribuzione territoriale degli impianti e di specifiche criticità locali definendo procedure e modalità per assicurare a livello nazionale lo svolgimento delle ispezioni su un campione di impianti di gestione rifiuti

Da dove discende il mandato di ISPRA espresso nella convenzione con le ARPA?

Art. 206-bis D.Lgs. 152/06

Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti

Comma 1:

Il MiTE vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.....

Comma 4:

per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MiTE si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.

ISPRA, a sua volta, ha sottoscritto una convenzione triennale con la Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per assicurare le funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 206/bis del D.lgs. 152/2006.

Come si è organizzata ARPA FVG?


Il controllo previsto dall'art. 184-ter e dalla Convenzione stipulata con ISPRA si è aggiunto alle attività già programmate in ARPA FVG.

Non ha comportato l'avvio di nuovi servizi interni.

Si è optato, invece, per una rimodulazione che nel 2019 in ARPA FVG ha portato alla costituzione del

“Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti”

“Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti”



modalità di lavoro: approccio integrato tra operatori con competenze specifiche e afferenti a diverse strutture dell’Agenzia al fine di rispondere in maniera adeguata e completa alle richieste di controllo sulla gestione dei rifiuti e sulla produzione di EoW nella Regione FVG.

Caratteristiche del “*Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti*”:

- persone coinvolte (attualmente 11);
- approccio multisetoriale (colleghi specializzati in ispezioni, analisi MUD, istruttorie per i procedimenti autorizzativi);
- approfondimento di alcuni specifici aspetti legati alla gestione dei rifiuti;
- regionalizzazione dei controlli svolti sugli impianti di trattamento rifiuti non in regime di AIA.

Bilancio del lavoro svolto dal “Gruppo intra-agenziale di vigilanza e controllo per le attività di gestione dei rifiuti”

Positivo sotto diversi aspetti fra cui:

- il lavoro in equipe ha permesso a tutti i componenti di approfondire e sviluppare, attraverso il costante confronto e la formazione continua, le diverse tematiche del complesso tema dei rifiuti;
- è stata migliorata l'attività ispettiva sia uniformando l'approccio al controllo che definendo modus operandi più razionali e mirati a evidenziare i principali punti da tenere sotto osservazione (ad esempio, analisi MUD integrata con le evidenze tratte dai registri C/S e dai FIR), condividendo di volta in volta la soluzione alle criticità emerse durante le verifiche ispettive.

Il campione di impianti «EoW caso per caso»
da sottoporre a controllo

Le Linee Guida SNPA 41/2022

CRITERI CONDIVISI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI AL COMMA 3-ter art. 184-ter

L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata, **controlla a campione**, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, **la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti**, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze od oggetti in uscita, **agli atti autorizzatori** rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione.

Il MiTE provvede, attraverso il REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero), a redigere ogni sei mesi l'elenco delle autorizzazioni pervenute.

L'elenco è costituito dagli impianti le cui autorizzazioni (articoli 208, 209, 211 e titolo III-bis della parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006) sono state rilasciate/rinnovate/riesaminate ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter ossia quelle "caso per caso".

Dall'elenco sono estratti gli impianti da sottoporre a controllo per ogni semestre.

Il campione da sottoporre a controllo per ogni regione è costituito da:

- ❑ gli impianti autorizzati **AIA**, se inseriti nella **programmazione annuale delle attività ispettive di ogni Agenzia**;
- ❑ il 5% a livello regionale dei provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi degli **articoli 208, 209 e 211** presenti nell'elenco fornito dal MiTE, che viene aggiornato ogni semestre. La selezione è effettuata attraverso **un generatore casuale di numeri** (algoritmo di calcolo) da associare all'elenco progressivamente numerato.

Il numero di controlli sugli impianti non AIA **non può essere inferiore a 4 in un anno** (due per semestre) se non nel caso in cui in una regione siano state rilasciate un numero inferiore di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero “EoW caso per caso».



Gli impianti autorizzati «EoW caso per caso» non ancora operativi restano nella lista fino a quando non è comunicata alla Regione e all'ARPA la loro operatività (che può coincidere, ad esempio, con il collaudo o la messa in esercizio di nuovi impianti, attuazione varianti ecc.).

Solo dopo tale data sono conteggiati i due semestri di permanenza nell'elenco al fine dell'estrazione per la verifica ispettiva.

Art. 184 ter, comma 3 sexies

Prevede che con cadenza annuale, l'ISPRA rediga una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunichi al MiTE entro il 31 dicembre.

Il campione di impianti non «EoW caso per caso»
da sottoporre a controllo
(convenzione ISPRA-ARPA)

CRITERI adottati da ARPA FVG per la scelta degli impianti **non** «EoW caso per caso»

(Convenzione ISPRA-ARPA):

- 1) impianto non controllato di recente, anche da altri Enti, e comunque da oltre un anno;
- 2) ha presentato nelle precedenti ispezioni criticità per la quali è opportuno effettuare un controllo;
- 3) potenzialità annua autorizzata;
- 4) assicurare per quanto possibile omogeneità territoriale dei controlli in ambito regionale.

CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA - **TRIENNIO luglio 2019 - giugno 2022**

ispezioni su impianti di gestione dei rifiuti (regime semplificato, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso)

Quali le criticità riscontrate in fase di controllo da ARPA FVG?

Si tratta spesso di impianti piccoli, relativamente semplici come processo produttivo ma di elevata complessità.

La complessità deriva:

- dal numero di inadempienze (sanzioni amministrative e penali) che vengono riscontrate;
- dalla scarsa competenza del personale addetto (staff ridotti, software inadeguati, mancanza di addetti specialistici, mancanza di aggiornamento nonché di esperienza nel confrontarsi con ispettori tecnici come ARPA, Qualità ecc.)

ARPA FVG effettua il controllo presso gli impianti verificando la conformità all'atto autorizzativo nella sua totalità (gestione rifiuti, scarichi, acque meteoriche, emissioni in atmosfera, rumore ecc.)

numero impianti ispezionati: 26

numero violazioni amministrative: 32

Le violazioni amministrative più frequenti sono relative alla compilazione del MUD, del registro di scarico e scarico; seguono le violazioni relative a FIR (errata compilazione), scarichi (autocontrolli), emissioni (autocontrolli e conformità punti di campionamento).

numero impianti sanzionati penalmente: 10

Le violazioni penali più frequenti sono relative al mancato rispetto delle planimetrie autorizzate, superamento del limite temporale del deposito temporaneo, violazione delle prescrizioni autorizzative relative alla gestione dei rifiuti, stoccaggio superiore a un anno dei rifiuti in attesa di recupero (reg. semplificato).

TEST CONOSCITIVO 2

Quando si riporta un'operazione di scarico sul registro di C/S rifiuti:

1. vanno sempre indicate le relative operazioni di carico
2. va sempre indicato il quantitativo in tonnellate
3. esclusivamente quando è prevista la compilazione di un FIR

La giacenza indicata nella scheda RIF della dichiarazione MUD si riferisce a:

1. giacenza di produzione
2. giacenza di gestione
3. giacenza di gestione + giacenza di produzione

Nella dichiarazione MUD va indicato il trattamento R13 nei seguenti casi:

1. sempre
2. quando si effettua uno stoccaggio propedeutico al recupero in impianto
3. quando si effettua uno stoccaggio propedeutico al recupero in altro impianto
4. quando si superano i limiti temporali per il deposito temporaneo
5. mai

Verifica (anche da remoto in video-collegamento) delle **PROCEDURE INTERNE DI GESTIONE E DI CONTROLLO (SGA)**:

1. presenza di organigramma aziendale e definizione delle responsabilità a livello ambientale (visura camerale);
2. organizzazione del lavoro (es. lavoro su turni);
3. n. totale personale (visura camerale);
4. presenza e validità di eventuali certificazioni ambientali ISO, EMAS;
5. procedure per l'analisi delle anomalie impiantistiche, mirate alla prevenzione di potenziali impatti ambientali;

6. applicazione Regolamento REACH: disponibilità delle schede di sicurezza (SDS) delle sostanze pericolose utilizzate e loro aggiornamento;
7. modalità di formazione del personale sulle procedure di gestione dei rifiuti applicate e, in generale, sulle norme ambientali antiinquinamento (attestati corsi di formazione, registri).

Verifica (sopralluogo) delle **AREE DELL'IMPIANTO** per il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Conformità al LAY OUT autorizzato
2. Idoneità aree di stoccaggio/contenitori (aree impermeabilizzate)
3. IDENTIFICAZIONE aree stoccaggio rifiuti / materiali
4. Aree di deposito rifiuti separate da materie prime / attrezzature
5. Separazione rifiuti in ingresso / rifiuti in uscita / EoW in attesa di certificazione (rifiuto!!) / EoW

Verifica delle **PRESCRIZIONI** autorizzative:

1. Scarichi idrici
2. Emissioni in atmosfera
3. Agenti fisici (rumore, controlli radiometrici, ecc.)
4. Rifiuti

Verifica della **GESTIONE RIFIUTI**:

1. Rifiuti in stoccaggio R13 / regime di deposito temporaneo (tempistiche)
2. Gestione dei rifiuti in entrata e verifica dei requisiti necessari (caratterizzazione, accettazione, procedure di respingimento ecc.)
3. Quantitativi autorizzati / zone di deposito
4. Gestione dei prodotti da recupero (definizione dei lotti, analisi, dichiarazione di conformità)

Verifica degli **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI** (MUD, registri C/S, FIR, ...)

MUD estratti da banca dati ECOCERVED – società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane

- Verifica del rispetto delle scadenze e del bilanciamento dei flussi di massa dei rifiuti dichiarati negli ultimi anni (MUD Schede RIF, Moduli MG, Schede IMB, ecc.)
- Verifica su MUD Schede materiali secondari (per EoW)
- Verifica a campione Registro di C/S flussi di alcuni rifiuti (scarichi interni/esterni, relativi carichi, relativi FIR)

1	CER	2018											BILANCIO 2018		
		Giacenza Produzione	Giacenza Gestione R13/D15	Giacenza Gestione altro R/D	Prodotto	Giacenza Produzione	Ricevuto	Gestione R13/D15	Giacenza Gestione R13/D15	Conferito a Terzi	Gestione altro R/D	Giacenza Gestione altro R/D			
3	020103 - scarti di tessuti vegetali					10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
4	020203 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					17.180,00				17.180,00		17.180,00	17.180,00	0,00	
5	020304 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					648.520,00				648.520,00		648.520,00	648.520,00	0,00	
6	020501 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					20,00				20,00		20,00	20,00	0,00	
7	020601 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione					13.250,00				13.250,00		13.250,00	13.250,00	0,00	
8	040222 - rifiuti da fibre tessili lavorate														
9	120116* - residui di materiale di sabbiatura, contenente sost. pericolose				50.020,00				50.020,00			50.020,00	50.020,00	0,00	
10	130205* - oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati				2.940,00				2.940,00			2.940,00	2.940,00	0,00	
11	150202* - assorbenti, mat. filtranti, stracci e ind. protett. contaminati da sost. pericolose				1.640,00				1.640,00			1.640,00	1.640,00	0,00	
12	150203 - assorbenti, mat. filtranti, stracci e ind. protett. diversi dal 150202											83.700,00	83.700,00	0,00	
13	160504* - gas in contenitori a pressione (compresi halon) contenenti sostanze														
14	160601* - batterie al piombo				40,00							40,00	0,00	40,00	
15	161106 - rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non				119.840,00				119.840,00			119.840,00	119.840,00	0,00	
16	170203 - plastica				9.420,00					9.420,00		9.420,00	9.420,00	0,00	
17	170405 - ferro e acciaio				64.540,00				64.540,00			64.540,00	64.540,00	0,00	
18	170603* - altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose				2.040,00				2.040,00			2.040,00	2.040,00	0,00	
19	180109 - medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108								45,606			45,606	45,607	-0,001	
20	190105* - residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	40.000,00			6.769.508,00	40.000,00			6.769.687,00			6.809.508,00	6.809.687,00	-179,00	le diffe
	190112 - ceneri pesanti e scorie diverse da														

SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

SCHEDE RIFIUTI

dati dichiarati nella scheda RIF

CER - descrizione	Prod. UL	Ricevuto	Prod. fuori	Trasport.	Conferito	Giacenza 31/12 da avviare a recupero	Giacenza 31/12 da avviare a smaltimento	Recupero	Smaltim.
1 - 020103 <i>scarti di tessuti vegetali</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		10.000,000 kg RT 1							10.000,000 kg
2 - 020203 <i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		17.180,000 kg RT 5						17.155,000 kg	25,000 kg
3 - 020304 <i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		648.520,000 kg RT 43						506.720,000 kg	141.800,000 kg
4 - 020501 <i>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		20,000 kg RT 1						20,000 kg	

2018							
Prodotto	Giacenza Produzione	Ricevuto	Gestione R13/D15	Giacenza Gestione R13/D15	Conferito a Terzi	Gestione altro R/D	Giacenza Gestione altro R/D
		10.000,00				10.000,00	
		17.180,00				17.180,00	
		648.520,00				648.520,00	
		20,00				20,00	
		13.250,00				13.250,00	
50.020,00					50.020,00		
2.940,00					2.940,00		
1.640,00					1.640,00		
		83.700,00				83.700,00	

SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

SCHEDA RIFIUTI

dati dichiarati nella scheda RIF

CER - descrizione	Prod. UL	Ricevuto	Prod. fuori	Trasport.	Conferito	Giacenza 31/12 da avviare a recupero	Giacenza 31/12 da avviare a smaltimento	Recupero	Smaltim.
1 - 080318 <i>toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		3.712,000 kg RT 117		4.184,000 kg TE 1	4.184,000 kg DR 1			7.559,000 kg	
2 - 150101 <i>imballaggi di carta e cartone</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		380,000 kg RT 1		380,000 kg	380,000 kg DR 1				
3 - 150102 <i>imballaggi di plastica</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		40,000 kg RT 1		40,000 kg	40,000 kg DR 1				
4 - 160211* <i>apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC</i> Stato Fisico: Solido non polverulento		3.979,000 kg RT 19		TE 3	2.862,000 kg DR 2			6.877,000 kg	

MODULI MG - Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale

1	080318 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		
	MG-1 - Tipologia Impianto: Recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13)		
		Giacenza al 31/12 da avviare a recupero	5.425,000 Kg
		Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento	0
	Operazioni di Recupero		
R13	Messa riserva per oper. R1 a R12	7.559,000 Kg	
4	160211* - apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		
	MG-1 - Tipologia Impianto: Recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13)		
		Giacenza al 31/12 da avviare a recupero	4.015,000 Kg
		Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento	0
	Operazioni di Recupero		
R13	Messa riserva per oper. R1 a R12	6.877,000 Kg	

2019							
Prodotto	Giacenza Produzione	Ricevuto	Gestione R13/D15	Giacenza Gestione R13/D15	Conferito a Terzi	Gestione altro R/D	Giacenza Gestione altro R/D
		3.712,00	7.559,00	5.425,00	4.184,00		
		380,00			380,00		
		3.979,00	6.877,00	4.015,00	2.862,00		
		5.641,00	8.819,00	6.915,00	1.944,00		
		17.649,00			14.669,00	3.800,00	5.947,00

2018										
Prodotto	Giacenza Produzione	Ricevuto	Gestione R13/D15	Giacenza Gestione R13/D15	Conferito a Terzi	Gestione altro R/D	Giacenza Gestione altro R/D	BILANCIO 2018		
		10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
		17.180,00				17.180,00		17.180,00	17.180,00	0,00
		648.520,00				648.520,00		648.520,00	648.520,00	0,00
		20,00				20,00		20,00	20,00	0,00
		13.250,00				13.250,00		13.250,00	13.250,00	0,00
50.020,00					50.020,00			50.020,00	50.020,00	0,00
2.940,00					2.940,00			2.940,00	2.940,00	0,00
1.640,00					1.640,00			1.640,00	1.640,00	0,00
		83.700,00				83.700,00		83.700,00	83.700,00	0,00
40,00								40,00	0,00	40,00
119.840,00					119.840,00			119.840,00	119.840,00	0,00
9.420,00						9.420,00		9.420,00	9.420,00	0,00
64.540,00					64.540,00			64.540,00	64.540,00	0,00

Filmato: «Questo fa paura»

<https://vimeo.com/412234294>

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. **Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1**, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. **Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Applicabile per rifiuti prodotti che vengono stoccati in deposito temporaneo per più di 1 anno. (anche per più di 3 mesi/30 mc, di cui 10 pericolosi)

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

3. **Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1**, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Applicabile se lo stoccaggio dei rifiuti si protrae per oltre 3 anni

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
[introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
(... Omissis ...)

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
(... Omissis...)

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che **non effettuano la comunicazione ivi prescritta (MUD)** ovvero la effettuano **in modo incompleto o inesatto** sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque **omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di **unità lavorative inferiore a 15 dipendenti**, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti **senza il formulario** di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso **dati incompleti o inesatti** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. (... Omissis ...)

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le **informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta** dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di **indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge**, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

9. Chi con un'azione od omissione **viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione**, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti **sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.**

Art. 28 della L. 689/1981 – prescrizione MUD dopo 5 anni

D.Lgs. 152/06 – art. 190 comma 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. **I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.** I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.

Art. 16 della L. 689/81 - è ammesso il **pagamento in misura ridotta** mediante il versamento, entro sessanta giorni, di un terzo del massimo edittale o, se presente e qualora più favorevole, del doppio del minimo edittale.

Chat Content and mail	
Differenza tra le risposte recupero e riciclaggio?	In risposta alla domanda sulla differenza fra recupero e riciclaggio, per riciclaggio si intende che il rifiuto viene utilizzato per produrre un bene dello stesso tipo di quello di partenza (es. bottiglia di vetro da altro contenitore di vetro), invece il recupero avviene quando il rifiuto è utilizzato per la produzione di beni diversi da quelli originari.
	Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, con il recupero si usa il rifiuto stesso al posto di altri materiali, mentre con il riciclaggio i rifiuti vengono trattati per ottenere prodotti.
Per quanto riguarda i quantitativi dei lotti è possibile un approfondimento in quantitativi	La definizione dei lotti dipende dal processo di recupero e deve essere proposta in fase istruttoria e recepita dal provvedimento autorizzativo. Per la definizione di lotto temporale/quantitativo si rimanda ai contenuti della Linea Guida SNPA 41/2022: "Il lotto temporale può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto per quantitativi può essere definito come lotto chiuso. La prima casistica può essere applicata nel caso di processi di recupero omogenei, che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente (...) e che generano EoW costanti nel tempo. Negli altri casi il lotto sarà chiuso e la caratterizzazione analitica sarà riferita ad una definita unità di peso o volume che contraddistingue il lotto."
Può fare un esempio di lotto temporale?	
All'art. 6 si fa riferimento al sistema di gestione UNI EN ISO 9001 ma non dice come ha specificato la dott.ssa Lorenza Bevilacqua che il sistema di gestione può essere interno e non per forza accreditato	Il riferimento alla possibilità di avere un sistema di gestione interno e non per forza accreditato riguarda gli EoW caso per caso (art. 184-ter comma 3-ter) e non specifiche indicazioni di cui ai DM EoW ad oggi emanate (es. art. 6 del DM 152 del 27/9/2022)

Chat Content and mail	
Istruttoria EoW caso per caso: produzione di inerti da rifiuti non previsti nel Decreto EoW di recente pubblicazione. Il processo di recupero non prevede la rimozione del contaminante, ma la sua "immobilizzazione" al fine di garantire la conformità del test di cessione. Cosa ne pensate?	La gestione di rifiuti non contemplati dal DM 152 del 27/9/2022, per di più attraverso processi di recupero non previsti dal citato DM, rientrano nella casistica EoW caso per caso di cui all'art. 184-ter comma 3-ter e pertanto in fase istruttoria dovranno essere analizzati i processi di recupero in conformità all'art. 184-ter e alla Linee Guida SNPA 41/2022
Cosa vuol dire scarichi (autocontrolli)??	Di norma in ARPA FVG la Verifica Ispettiva su impianti di trattamento rifiuti comprende una verifica della conformità dell'impianto di scarico rispetto all'autorizzazione e la verifica degli autocontrolli. Nulla osta che in alcuni casi possano venire anche fatti dei campionamenti.
Violazione planimetrie = penale.....quale reato si contesta?	Si contesta il reato sanzionato ai sensi dell'art. 256 comma 4 del 152/06
L'inottemperanza delle prescrizioni in materia rifiuti applicate per le violazioni penali si è applicato la procedura di estinzioni delle contravvenzioni ex Parte VI -bis del 152/06	Qualora applicabile
Rispetto alle quadratura dei flussi, come considerate le variazioni di peso regitrate tra peso alla partenza e peso a destino?	Il peso verificato a destino a seguito dell'operazione di scarico va riportato sul registro di c/s anche annotando la correzione del peso sulle corrispondenti operazioni di carico. I dati riportati sul MUD, quindi, dovrebbero essere riferiti ai pesi verificati a destino. In fase di controllo se si verificano delle anomalie sui bilanci di massa dei flussi di rifiuti, si chiedono le opportune giustificazioni con l'acquisizione delle registrazioni di cui sopra.
Rispetto alla quedratura come considerate eventuali rettifiche di giacenza (es. cali per pecolamento, aumenti o cali per umidità ecc.). C'è una tolleranza plasusibile?	
Se nel FIR il quantitativo a destino non corrisponde a quello di partenza, ai fini del MUD deve essere indicato solo nelle annotazioni o deve essere trascritto nella colonna dei quantitativi?	

Chat Content and mail	
<p>I requisiti per il deposito temporaneo inerenti tempi massimi o quantitativi massimi che è possibile detenere in tale regime, sono applicabili anche agli impianti autorizzati alla gestione?</p>	<p>Si.</p>
<p>Potete fare un'esempio di come va compilata la dichiarazione di conformità DDC prevista dal decreto 152. del 27/09/22?</p>	<p>Per la compilazione si fa riferimento al modello indicato nell'Allegato 3 del DM 152 del 27/9/2022. Essendo il DM di recentissima pubblicazione non possiamo fornire al momento esempi pratici.</p>
<p>Volevo chiedere alla Dott.ssa Lorenza Bevilacqua se all'articolo 6 comma 2 è corretto fare riferimento al comma 3 dell'articolo 5 o se intendevano il comma 4</p>	<p>Effettivamente il riferimento nel comma 2 dell'art. 6 del DM 152 del 27/9/2022 al comma 3 dell'art. 5 del medesimo decreto, sembra non in linea con gli indirizzi degli altri DMEoW. Generalmente ARPA ritiene fondamentale la conservazione della dichiarazione di conformità presso l'unità produttiva.</p>
<p>Un'altra cosa che le volevo chiedere ma che non c'entra con il decreto è se c'è un termine di conservazione dei registri e formulari dell'impianto di recupero o se vanno conservati per tutta la durata dell'esercizio come nel caso delle discariche.</p>	<p>Il termine di conservazione è di 3 anni, come specificato nel D.Lgs. 152/06 art. 190 comma 9. Però, poiché i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi sono di 5 anni (es. sanzioni per inesatta o incompleta compilazione delle dichiarazioni MUD) ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, per la ricostruzione delle informazioni dovute per legge ai sensi del comma 5 dell'art. 258 del D.Lgs 152/06 (applicazione di sanzioni in misura ridotta) può essere consigliabile conservare tale documentazione per un tempo maggiore.</p>

DOMANDE (4) - risposte

Chat Content and mail	
<p>Perchè 3 anni per la sanzione di discarica abusiva? Volevo chiedere i riferimenti normativi della vs indicazione di applicare la sanzione penale relativa alla discarica abusiva quando lo stoccaggio supera i 3 anni. Si tratta del D.Lgs. 36/2003 (definizione di discarica), considerando R13?</p>	<p>Esatto. Si fa riferimento al D.Lgs. 36/2003. Dall'art. 2 comma g) definizione di "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno.</p>
<p>Normativa a cui fare riferimento per concedere come tempistica tre anni ai rifiuti in messa in riserva prima di essere avviati ad operazioni di recupero.</p>	
<p>Quali sono le modalità per scaricare il MUD dalla banca dati Ecocerved?</p>	<p>Ecocerved è una società consortile delle camere di commercio italiane e fornisce l'accesso alla banca dati a pagamento. Si consiglia di contattare direttamente Ecocerved (www.ecocerved.it)</p>
<p>La Provincia, competente per legge, viene coinvolta nei controlli inerenti specialmente i documenti di tracciabilità? (MUD/registri /FIR etc)</p>	<p>Nella Regione FVG non abbiamo più le province, le cui competenze sono state assorbite dalla Regione. I controlli vengono svolti da ARPA FVG e le risultanze (ivi comprese le sanzioni amministrative) vengono poi inviate alla Regione per i seguiti di competenza.</p>
<p>Dopo quanto tempo il materiale EoW ottenuto dal processo di recupero perde la qualifica di materiale e ritorna ad essere considerato un rifiuto?</p>	<p>Il materiale EoW diventa rifiuto quando perde le sue caratteristiche di prodotto per gli scopi specifici. A riguardo, nell'istruttoria per il rilascio della autorizzazioni EoW caso per caso deve essere indicato il tempo di stoccaggio dell'EoW con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita di caratteristiche tecniche. Per gli altri casi, salvo diverse indicazioni sui DM/regolamenti specifici, l'EoW può essere conservato per un tempo compatibile con l'esistenza del mercato di riferimento</p>

Grazie a tutti per l'attenzione!